

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE ANGELA GALLIA ENTE FILANTROPICO"

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

1.1. La Fondazione e' denominata "FONDAZIONE ANGELA GALLIA ENTE FILANTROPICO".

1.2. La "FONDAZIONE ANGELA GALLIA ENTE FILANTROPICO" e' costituita dalla "Congrega della Carita' Apostolica Ente Filantropico" di Brescia, su richiesta dei fratelli Saverio, Mariangela e Rosanna Terlizzi e in particolare di Saverio in ottemperanza alle intenzioni della loro congiunta professoressa Angela Gallia (1926-2023).

1.3. Gli scopi della Fondazione sono direttamente ispirati alla generosita' e allo spirito di altruismo con cui Angela Gallia, che ha vissuto prima a Brescia e poi a Gussago, svolse la professione di insegnante in materie umanistiche nelle scuole superiori, esercitando tali compiti con autorevolezza e preparazione e soprattutto con materna attenzione agli studenti piu' bisognosi, cristianamente ispirata e mantenuta anche successivamente al suo ritiro dalla scuola.

Tale animus ha contraddistinto i piu' illustri avi della sua famiglia, a partire dal prof. Giuseppe Gallia (1810-1889) che fu successore nella cattedra di Cesare Arici al Liceo di Brescia, socio e segretario dell'Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Brescia, nonche' Confratello e Presidente della Congrega della Carita' Apostolica.

Articolo 2 - SEDE

2.1. La Fondazione ha sede legale in Brescia, in via Mazzini n. 5 presso la "Congrega della Carita' Apostolica Ente Filantropico" che la amministra.

2.2. Potranno essere istituite sedi operative secondarie.

Articolo 3 - SCOPO E ATTIVITA'

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, avendo per oggetto, quale Ente Filantropico, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 117/2017, l'attivita' di beneficenza in Brescia e provincia di Brescia, finalizzata alla erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di attivita' di interesse generale nel campo dell'educazione, dell'istruzione e della formazione professionale.

L'attivita' di beneficenza della Fondazione puo' essere rivolta, nell'ambito delle medesime finalita', anche al sostegno diretto di persone in condizione di svantaggio, con particolare riguardo ai bisogni educativi e formativi in senso ampio.

La Fondazione, in particolare, potra' istituire borse di studio o di formazione specializzante in favore di studenti o operatori del sociale ed erogare aiuti per accompagnare l'inserimento lavorativo e l'acquisizione di autonomia da parte di persone con disabilita'.

La Fondazione e' costituita, quindi, a sostegno dell'attivi-

ta' di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera u) del D.lgs 117/2017, nonche' a sostegno dell'attivita' di cui alla lettera d) del sopraddetto Decreto e quindi a favore dell'educazione, dell'istruzione e della formazione professionale, nonche' a favore di attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa.

Senza discriminazioni di ordine religioso per le persone destinatarie dell'aiuto, gli interventi e le attivita' della Fondazione sono compiuti nel rispetto dell'etica cristiana e orientati allo spirito evangelico sostenuti dalla volonta' della professoressa Gallia di diffondere il messaggio cristiano nel mondo.

3.2. La Fondazione puo' esercitare attivita' diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla legge con particolare riferimento alla specifica disciplina degli enti filantropici.

Articolo 4 - PATRIMONIO

4.1. Il patrimonio della Fondazione e' inizialmente costituito dalla somma di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), conferita dalla Congrega della Carita' Apostolica ente filantropico nonche' da quanto verra' successivamente conferito a titolo di patrimonio dai fratelli Rosanna, Mariangela e Saverio Terlizzi realizzando cosi' le intenzioni della professoressa Angela Gallia.

4.2. La Fondazione, quale ente filantropico trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attivita' principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attivita' di raccolta fondi.

4.3. Lo stesso patrimonio potra' essere aumentato da beni mobili e immobili che a qualsiasi titolo pervengano alla Fondazione, sempre che siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio, e dalla parte di rendita non immediatamente utilizzata per le attivita' statutarie.

4.4. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

4.5. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

4.6. La gestione del patrimonio, condotta secondo le regole di trasparenza e correttezza, e' finalizzata alla salvaguardia e allo sviluppo del medesimo in un orizzonte temporale di lungo periodo e deve attenersi a principi di prudenza nella valutazione dei rischi e nel perseguimento dei rendimenti.

4.7. La raccolta fondi potra' svolgersi anche in forma conti-

nuativa e organizzata e sara' condotta secondo principi di verita', trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

4.8. Alla professoressa Angela Gallia la Fondazione riserva la riconoscenza imperitura e ne tramanda anche all'esterno la memoria.

Articolo 5 - **ORGANI**

5.1. Organi della Fondazione sono:

- l'Organo amministrativo;
- la Commissione Direttiva;
- l'Organo di controllo.

Articolo 6 - **ORGANO AMMINISTRATIVO**

6.1. L'Organo amministrativo e' la "Congrega della Carita' Apostolica Ente Filantropico" alla quale spettano, secondo le competenze dei suoi organi statutari, tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

6.2. La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente della "Congrega della Carita' Apostolica Ente Filantropico" secondo quanto previsto dallo statuto della stessa.

Articolo 7 - **BILANCIO**

7.1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

7.2. Il patrimonio della Fondazione e' amministrato dalla "Congrega della Carita' Apostolica Ente Filantropico", separatamente dal proprio.

7.3. La Fondazione avra' per ciascun esercizio un proprio bilancio preventivo da approvarsi dal Sodalizio della "Congrega della Carita' Apostolica Ente Filantropico" previa consultazione della Commissione Direttiva entro il 31 dicembre di ogni anno e un proprio bilancio consuntivo da approvarsi dal medesimo Sodalizio previa consultazione della Commissione Direttiva entro il 30 aprile di ogni anno.

Quando lo richiedono particolari esigenze il termine per l'approvazione del bilancio consuntivo puo' essere prorogato al 30 giugno di ogni anno.

7.4. Unitamente al bilancio consuntivo, la "Congrega della Carita' Apostolica Ente Filantropico" redige ogni anno la relazione sull'attivita' svolta che e' sottoposta alla approvazione della Commissione Direttiva.

7.5. Ove ne ricorrano i presupposti di legge, il Bilancio Sociale della Fondazione deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

7.6. La "Congrega della Carita' Apostolica Ente Filantropico" potra' addebitare annualmente a carico della Fondazione i costi e le spese sostenuti per l'espletamento degli incarichi ad essa affidati previa consultazione dell'Organo di Controllo.

Articolo 8 - **COMMISSIONE DIRETTIVA**

8.1. La Commissione Direttiva ha il compito di deliberare le erogazioni e di effettuare gli interventi sulla base delle risorse stanziare nel bilancio preventivo redatto per ciascun esercizio dall'Organo amministrativo.

8.2. La Commissione Direttiva e' formata da cinque membri, dei quali tre sono designati dal Collegio degli Amministratori della "Congrega della Carita' Apostolica Ente Filantropico" e due provenienti dalla famiglia Terlizzi.

Questi due membri sono inizialmente indicati nelle persone di Saverio Terlizzi e Vincenzo Terlizzi, i quali dureranno in carica a vita. Alla loro morte o in caso di rinuncia o impedimento, ai medesimi subentrera' la persona che ciascuno di essi avra' provveduto, sin dall'inizio del mandato, a designare come successore, che se non fosse un discendente della famiglia Terlizzi Saverio, dovra' ottenere il consenso delle sorelle Rosanna Terlizzi e Mariangela Terlizzi in quanto in vita e cosi' anche per le nomine successive.

In difetto della designazione da parte di Saverio e Vincenzo Terlizzi e dei loro successori provvedera' la Congrega della Carita' Apostolica ente filantropico.

Ai componenti della Commissione Direttiva non spetta alcuna indennita' o compenso.

8.3. I componenti della Commissione Direttiva nominati dalla della "Congrega della Carita' Apostolica Ente Filantropico" durano in carica tre esercizi, fino alla data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio, sono rieleggibili.

8.4. La Commissione Direttiva, che nella sua prima adunanza curera' la compilazione del proprio regolamento, nominera' al proprio interno il Presidente che ha il compito di curare le convocazioni e di coordinare i lavori.

8.5. Sono valide le deliberazioni approvate con il voto favorevole di quattro dei componenti della Commissione stessa.

Articolo 9 - **ORGANO DI CONTROLLO**

9.1. L'Organo di controllo, sempre collegiale, si compone di tre persone di cui due nominate dalla "Congrega della Carita' Apostolica Ente Filantropico" con delibera del Collegio degli Amministratori e una da Saverio Terlizzi o, in sua mancanza, dai due componenti della Commissione Direttiva nominati dalla famiglia Terlizzi, scegliendo anche tra i Confratelli della Congrega stessa.

In difetto di quest'ultima designazione, provvedera' la Congrega della Carita' Apostolica ente filantropico.

9.2. Esso esercita anche l'attivita' di revisione legale dei conti, quando ricorrono le condizioni richieste dalla legge, se in possesso dei requisiti e nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

9.3. Se l'Organo di controllo non e' in possesso dei requisiti e ricorrono le condizioni richieste dalla legge per la revisione legale dei conti con delibera del Collegio degli Am-

amministratori della "Congrega della Carita' Apostolica Ente Filantropico" deve essere designato, se non presente, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

9.4. Per le modalita' di convocazione e funzionamento l'Organo di controllo potra' dotarsi di proprio regolamento.

9.5. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed e' rieleggibile.

Articolo 10 - **ESTINZIONE O SCIoglIMENTO**

10.1. In caso di estinzione o scioglimento, nel rispetto delle procedure di legge, il patrimonio della Fondazione sara' devoluto ad un ente filantropico, quale la Congrega della Carita' Apostolica, indicato dal Vescovo pro tempore di Brescia per il perseguimento di finalita' analoghe a quelle di cui al presente statuto.

Articolo 11 - **RINVIO**

11.1. Per quanto non previsto dal presente statuto viene fatto riferimento a quello della "Congrega della Carita' Apostolica Ente Filantropico" nonche' alle disposizioni di legge.

FIRMATO:

FRANCO BOSSONI

Cristina Cignatta Teste

Marta Zaglio Teste

Elena Cairoli Notaio Sigillo

Io sottoscritta dott.ssa Elena Cairoli Notaio in Brescia, iscritta al Collegio Notarile di Brescia, certifico che la presente e' copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Brescia, 22 novembre 2024